

REGOLAMENTO IVASS N. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2017 RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE ALL'IVASS DI DATI E INFORMAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI STATISTICHE, STUDI E ANALISI RELATIVE AL MERCATO ASSICURATIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 190-BIS DEL TITOLO XIV (VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, COME NOVELLATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74.

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 28 Febbraio 2017

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 12/2016 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento in materia di comunicazione all'IVASS di dati e informazioni con finalità statistica per lo svolgimento di indagini, studi ed analisi relative al mercato assicurativo.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di:

- [ANIA-Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici](#)
- [Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita](#)
- [Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul documento n. 12/2016 viene pubblicato il testo del Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017 in materia di comunicazione all'IVASS di dati e informazioni con finalità statistica per lo svolgimento di indagini, studi ed analisi relative al mercato assicurativo.

Documento di consultazione n. 12/2016 - Esiti della pubblica consultazione - Risoluzioni sui singoli articoli commentati

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. 36 DEL 28/2/2017 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ALL'IVASS DI DATI E INFORMAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI STATISTICHE, STUDI E ANALISI RELATIVE AL MERCATO ASSICURATIVO DI CUI AL TITOLO XIV (VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), ART. 190-BIS (INFORMAZIONI STATISTICHE), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Legenda

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

N.	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	ANIA			<p>Preso atto dell'intenzione di codesto Istituto nel nuovo contesto Solvency II di ridurre, in termini quantitativi, le informazioni da comunicare per finalità statistiche, si osserva quanto in appresso.</p> <p>A fronte delle richieste di natura statistica presenti nel presente schema di regolamento, si rilevano significativi costi addizionali per le compagnie derivanti, principalmente, dagli obblighi informativi connessi al contenzioso, ex circolare IVASS n. 458/2001. Il presente schema di regolamento, prevede, infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ampliamento della rilevazione dal solo ramo 10 (R.c. Auto) anche al ramo 12 (R.c. Natanti) • il dettaglio per provincia • informazioni relative agli importi pagati e a riserva 	<p>Le proposte sono parzialmente accolte.</p> <p>L'IVASS ritiene rilevante una rinnovata azione per valutare e ottenere effetti positivi sul contenzioso giudiziario (cfr. ad es. le Considerazioni del Presidente dell'IVASS alla Relazione sull'attività svolta nel 2015, pag. 15) anche tramite l'arricchimento dell'attuale rilevazione, prevedendo una reportistica periodica più approfondita sul contenzioso r.c. auto, al fine di monitorare la corretta misurazione, valutazione e gestione dei rischi, in coerenza con i principi statuiti dalla normativa Solvency II (cfr. Relazione sull'attività svolta nel 2015, pag. 98).</p> <p>La stessa Associazione di categoria ha rilevato che in alcune aree del Paese l'elevato contenzioso fa lievitare i costi assicurativi ed esiste una relazione tra il fenomeno delle frodi assicurative ed il contenzioso legato ai sinistri r.c. auto.</p>

N.	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>connessi a sinistri in causa.</p> <p>In questo contesto, si chiede l'eliminazione della richiesta di informazioni relative agli importi pagati e a riserva connessi a sinistri in causa, poiché i dati di dettaglio delle cause in contenzioso hanno carattere gestionale, in linea con la natura dell'attività liquidativa, e gli ammontari a riserva non sono solo quelli ad "inventario", ma comprendono anche grandezze collegate a valutazioni attuariali.</p> <p>Si evidenzia inoltre che la produzione di parte dell'informativa già presente nel contesto di Solvency I, richiesta per finalità statistiche, rappresenta un aggravio amministrativo per le compagnie, in quanto, come noto, va ad aggiungersi all'informativa di vigilanza Solvency II già di per se stessa assai consistente. In questo quadro, si richiede di valutare la possibilità di ridurre l'informativa statistica nei casi in cui le informazioni di vigilanza richieste attraverso i <i>Quantitative Reporting Template</i> siano sostanzialmente allineate a quanto richiesto dal presente documento di consultazione (a titolo esemplificativo dettagli relativi ai moduli da 1 a 6 sono riportati nel QRT S.06.02).</p>	<p>Si ritengono pertanto necessarie le informazioni aggiuntive rispetto a quelle raccolte con la Circolare ISVAP n. 458/S del 15 novembre 2001 e la Lettera al mercato ISVAP del 26 ottobre 2007, abrogate dal presente Regolamento. Tali informazioni permetteranno di individuare eventuali inefficienze interne alle imprese nella gestione del contenzioso e di stimolarle a dotarsi di più efficaci sistemi di gestione del rischio e di controlli interni per prevenire e ridurre il rischio del contenzioso.</p> <p>Tenuto conto delle difficoltà operative evidenziate dal mercato con riferimento alla raccolta di informazioni con dettaglio provinciale, l'entrata in vigore del prospetto 4 riportato nell'allegato 5 è posticipata ai dati riferiti all'esercizio 2017.</p> <p>Come precisato nella relazione di presentazione alla pubblica consultazione, la raccolta delle informazioni contenute nei moduli del presente Regolamento deriva anche da obblighi verso Organismi Internazionali (ad esempio EUROSTAT e OCSE) e Autorità nazionali competenti (Banca d'Italia e Istat). Le informazioni di vigilanza richieste con i <i>Quantitative Reporting Template</i> (QRT) di <i>Solvency II</i> non sempre coprono le esigenze dei destinatari di tali informazioni statistiche.</p> <p>Al momento, la rilevazione degli allegati al bilancio, come definita dal combinato disposto del presente Regolamento e del Regolamento ISVAP n. 22 (come modificato e integrato dal Provvedimento IVASS n. 53/2016), consente di soddisfare le principali esigenze informative.</p> <p>Con specifico riguardo ai moduli da 1 a 6 la richiesta di dati per l'esercizio 2016 mira ad assicurare la continuità delle serie storiche e a valutare il salto di serie storica riscontrabile con l'utilizzo dei dati del reporting Solvency II.</p> <p>L'Istituto accoglie la richiesta del mercato di semplificare la raccolta dei dati con la eliminazione dei moduli da 1 a 6 a</p>

N.	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					partire dall'esercizio 2017.
2	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	<i>Osservazioni generali</i>		<p>Lo schema regolamentare in oggetto interviene su materia già in larga parte disciplinata, anche rispetto ai flussi informativi e ai moduli statistici impiegati. Pertanto le osservazioni di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. si limitano a proporre alcune soluzioni di razionalizzazione semplificante o a chiedere chiarimenti in merito ad alcuni dubbi interpretativi relativi a taluni prospetti.</p> <p>Al riguardo, osserviamo innanzi tutto che nella relazione di presentazione, al punto 3 viene indicato che, ai fini di una "razionalizzazione dei flussi informativi di natura statistica relativi al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e alle anticipazioni di bilancio ... in sede attuativa saranno individuate modalità tecniche di raccolta dei dati in via elettronica più efficienti rispetto alle attuali, secondo le istruzioni che saranno fornite dall'IVASS sul proprio sito".</p> <p>Tenuto conto che il contenuto delle informazioni richieste ai fini statistici sul bilancio e la relativa tempistica di invio rimangono invariati rispetto a quanto previsto nel previgente regolamento 22 del 2008, al fine di evitare l'onerosità in termini di adeguamento delle procedure informatiche esistenti di generazione e di controllo dei dati contenuti in tali moduli, si propone di mantenere invariata la modalità con la quale queste informazioni sono attualmente trasmesse all'Autorità.</p>	<p>La proposta è accolta.</p> <p>L'Istituto manterrà le attuali modalità tecniche di raccolta dei dati e informazioni a fini statistici che verranno inviate in via unitaria rispetto alla segnalazione prevista nel Regolamento ISVAP n. 22, sulla base di criteri di efficienza e contenimento degli oneri.</p>
3	ANIA		4	1	<p>Relativamente all'invio delle informazioni previste all'art. 7, tenuto conto che l'invio dei moduli, precedentemente regolato dal regolamento ISVAP del 4 aprile 2008 n. 22, risulterebbe normato in futuro da due regolamenti (Regolamento ISVAP n. 22, così come modificato dal Provvedimento del 6 dicembre 2016 n. 53 e regolamento oggetto della presente consultazione), si richiede che</p>

N.	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>venga mantenuto il tracciato di trasmissione dei dati mediante i consueti file BIL3 e BIL4 per evitare ulteriori aggravii amministrativi.</p>	
4	<p>Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita</p>	5		<p>Si propone di posticipare al 30 giugno 2017 la data entro la quale deve essere approvata la politica dei dati e delle informazioni di cui all'art. 5 in ragione della ridotta tempistica a disposizione per predisporre e assoggettare alle dovute autorizzazioni interne tale documento.</p>	<p>La proposta è accolta, cfr. anche osservazione seguente.</p>
5	<p>ANIA</p>	5	1	<p>Con l'emanando regolamento s'intende disciplinare la trasmissione dei dati statistici annuali già precedentemente regolati dalla normativa secondaria emanata da codesta Autorità. In particolare si tratta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ex moduli di vigilanza e anticipazioni di bilancio, abrogati dal regolamento 22 a seguito del Provvedimento del 6 dicembre 2016 n. 53; - rilevazione annuale del contenzioso R.c. Auto precedentemente regolata dalla circolare ISVAP n. 458/S del 15 novembre 2001 e dalla Lettera al mercato ISVAP del 26 ottobre 2007. <p>Rientrano, inoltre, nel perimetro di applicazione del presente schema di Regolamento, anche gli altri adempimenti di natura statistica periodica che continuano a essere regolati da altra normativa secondaria emanata dall'Istituto (allegato 1 allo schema di Regolamento).</p> <p>Tutto ciò premesso, si chiede all'Istituto di prendere in considerazione l'ipotesi di non gravare le imprese con uno specifico obbligo di approvare una specifica "Politica delle informazioni statistiche" tenuto conto che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. non vi è, a livello di normativa primaria di riferimento, un obbligo specifico al riguardo a carico delle imprese 	<p>La proposta è parzialmente accolta.</p> <p>La raccolta ed elaborazione delle informazioni a fini statistici non può prescindere da una elevata qualità del dato e dei processi che li producono. La politica scritta delle informazioni statistiche innalza il livello di consapevolezza dell'impresa e permette di valutare l'adeguatezza delle strutture organizzative e della <i>governance</i>, al fine di assicurare la gestione efficiente della qualità dei dati sia nella fase di produzione e convalida dei medesimi che in quella della loro trasmissione all'IVASS.</p> <p>Ciò anche in considerazione del ruolo assegnato ad IVASS quale fornitore di informazioni statistiche ufficiali per il settore assicurativo nazionale, di elevata qualità per l'utilizzo a fini decisionali, di ricerca e di dibattito pubblico.</p> <p>E' accolta la proposta di differire al 30 giugno 2017 il termine per l'approvazione della politica scritta delle informazioni statistiche.</p>

N.	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>stesse;</p> <p>b. le procedure applicate in fase di rilevazione e convalida dei dati rientrano comunque nel novero di quelle volte ad assicurare il corretto funzionamento e la tempestività del sistema di reporting delle informazioni aziendali, nonché l'attendibilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali, già richieste nell'ambito del Regolamento del 26 marzo 2008 n. 20 (art. 4, lettere b-bis) e c)).</p> <p>Laddove tale richiesta non dovesse venir accolta, in via del tutto subordinata, si chiede che detta Autorità voglia considerare l'ipotesi di prevedere un termine di approvazione per la predetta Politica ragionevolmente più lungo rispetto a quello menzionato nel documento di consultazione. Ciò in considerazione sia della tempistica di presumibile pubblicazione del regolamento definitivo, sia della possibile concomitanza o prossimità della stessa con i numerosi impegni assembleari gravanti sulle imprese stesse connessi all'approvazione dei dati di bilancio 2016.</p> <p>In questo quadro, potrebbe essere ragionevole prevedere che la Politica venga approvata dai Consigli di Amministrazione non prima del 30 giugno p.v.</p>	
6	ANIA	5	1	<p>La norma in consultazione prevede la nomina del "referente unico della trasmissione dei dati e delle informazioni all'Autorità" da parte del consiglio di amministrazione (o del consiglio di gestione o del rappresentante generale).</p> <p>Si chiede se le attività in capo al referente sono le medesime già delineate dalla Lettera al mercato ISVAP del 21/07/2009 per il "referente unico per le comunicazioni all'Autorità a contenuto statistico".</p>	<p>L'osservazione ha generato modifiche al testo del Regolamento.</p> <p>Per continuità con le passate disposizioni, la dizione "referente unico della trasmissione dei dati e delle informazioni all'Autorità" previsto dal testo in pubblica consultazione, è stata modificata nel comma 2 del presente Regolamento in "referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all'IVASS", nominato dal consiglio di amministrazione (o dal consiglio di gestione o dal rappresentante generale) cui l'Istituto possa far capo per tutti</p>

N.	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					<p>gli adempimenti di natura statistica. Il referente unico sarà il destinatario di istruzioni riguardanti il contenuto e la compilazione di specifici documenti di rilevazione dei dati e, qualora necessario, potrà essere convocato presso l'IVASS per riunioni di tipo tecnico riguardanti tematiche di natura statistica. Le attività in capo al referente sono pertanto le medesime già delineate dalla Lettera al mercato ISVAP del 21 luglio 2009.</p> <p>La nomina del "referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all'IVASS", viene comunicata all'Istituto esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni tecniche fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto.</p>
7	ANIA	5	1	<p>La previsione della nomina del referente unico da parte del consiglio di amministrazione (o del consiglio di gestione o del rappresentante generale) non sembra coerente con quanto riportato nel punto 3, nota 2 a pag. 5 della Relazione di presentazione, dove si precisa che il soggetto gestore di Infostat potrà "delegare altro soggetto in qualità di referente unico per la rilevazione di dati e informazioni statistiche": si prega di chiarire il significato della nota.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo del Regolamento.</p> <p>La nota aveva l'intento di precisare che può non esserci coincidenza tra "gestore Infostat" e la figura del "referente unico per la comunicazione all'IVASS a contenuto statistico" disciplinata dall'art. 5, comma 2, come riformulato nel presente Regolamento.</p> <p>L'applicativo Infostat consente alla figura del "gestore" di delegare più soggetti all'invio dei dati, con finalità di vigilanza o statistica, i quali ricevono le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e i rilievi inviati dall'IVASS tramite lo stesso applicativo. Lasciando libertà di definire i rapporti organizzativi all'interno dell'impresa, si pone la necessità che il referente statistico sia tempestivamente informato sulle comunicazioni Infostat, ai fini del presidio sulla qualità dei processi e dei dati.</p>
8	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A	7	1	<p>Alcuni dei moduli che, nel Documento di consultazione sono stati eliminati dal perimetro del regolamento 22 del 2008 e contestualmente ripristinati per finalità statistiche, contengono informazioni in gran parte già incluse tra quelle previste dal regime SII o nell'ambito di altri allegati o</p>	<p>La richiesta è accolta con decorrenza dall'esercizio 2017.</p>

N.	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>informative incluse nella nota integrativa. In particolare, i moduli 2, 4, 5 e 6 contengono informazioni di dettaglio (per singolo strumento finanziario) relative ad obbligazioni, titoli di capitale, OICR e derivati. Si rileva che, rispetto ai dati già forniti trimestralmente nell'ambito dei QRT che già prevedono un livello di dettaglio analogo, le informazioni aggiuntive richieste sono relative a:</p> <p>a. valore di carico nel bilancio d'esercizio;</p> <p>b. plusvalenze e minusvalenze realizzate e da valutazione.</p> <p>Le informazioni aggiuntive sono peraltro già disponibili, pur se aggregate per singola categoria di strumenti finanziari, nell'allegato 8 alla nota integrativa (valore di carico nel bilancio d'esercizio e valore corrente) e negli allegati 21 e 23 (proventi e oneri da investimenti suddivisi tra derivanti da realizzo e da valutazione).</p> <p>Si propone conseguentemente una ulteriore semplificazione con l'abrogazione definitiva dei suddetti moduli, anche a fini statistici.</p>	
9	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	All. 5	<p><i>Prospetto 1,</i> <i>Prospetto 2,</i> <i>Prospetto 3</i></p>	<p>Nell'Allegato 5, per i Prospetti 1-2-3, sono state introdotte alcune colonne riferite all'importo delle riserve per cause pendenti. Al riguardo, chiediamo di chiarire se per le casistiche relative alle cause definite, ma il cui importo non risulti ancora pagato, debba essere indicato o meno, nei rispettivi tre prospetti, l'importo della riserva.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo del Regolamento.</p> <p>I criteri per la determinazione degli importi nei prospetti di rilevazione per l'indagine relativa al contenzioso r.c. auto e natanti, sono i medesimi di quelli previsti per la compilazione del Modulo 29B e dell'Allegato 2 al Modulo 29B. In particolare, gli importi a riserva dei sinistri in causa di cui alla colonna (R16) del Modulo 29B costituiscono un dettaglio dei dati già ricompresi nella colonna (R14) del Modulo 29B, di cui al vigente Regolamento n. 22.</p> <p>Nelle colonne riferite all'importo delle riserve sinistri per cause pendenti di cui ai prospetti 1, 2 e 3, vanno riportati anche gli importi non ancora pagati per le cause che sono chiuse o</p>

N.	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					definite.
10	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	All. 5	Prospetto 4	<p>Nell'Allegato 5, viene riportata una tabella di raccordo tra gli importi previsti dal Prospetto 4 e i corrispondenti importi del Modulo 29B.</p> <p>Al riguardo, ci sono possibili dubbi interpretativi, originati principalmente:</p> <p>A. dal diverso livello di dettaglio/granularità con i quali vengono predisposti il Modulo 29B (per Evento) ed il nuovo Prospetto 4 (per Causa), che non consente il raccordo tra i due prospetti citati.</p> <p>Esempio A: sinistro con più controparti e relative cause in corso. Qualora venga definita una sola delle cause, ad esempio con sentenza favorevole alla Compagnia (col 14, 15 Prosp. 4), il prospetto di raccordo indica che per i sinistri delle generazioni N-1 e precedenti: colonna R3 (riserva caduta per sinistri eliminati nell'esercizio perché senza seguito) rigo "Totale precedenti", del Modulo 29B.</p> <p>In realtà, posta la permanenza di altre cause in corso sullo stesso sinistro e lo stato "aperto" dello stesso a fine esercizio, non viene determinato nel Modulo 29B dell'esercizio in questione una specifica implementazione della voce R3 del Modulo 29B in corrispondenza della risoluzione positiva rispetto a una sola delle controparti di causa, proprio perché il criterio applicato per la predisposizione del Modulo è "per evento".</p> <p>B. dalla diversa modalità di valutazione dello stato (Modulo 29B per stato del sinistro, Prospetto 4 per stato della Causa) con i quali vengono predisposti i due prospetti. Anche per questo caso si determinerebbero delle incongruenze nel raccordo richiesto tra i due prospetti, che si riepiloga</p>	<p>Le osservazioni sono parzialmente accolte.</p> <p>Il prospetto 4 nella prima parte (colonne da 5 a 22) si riferisce all'evoluzione delle cause civili di primo grado. La rilevazione può contenere una pluralità di cause che possono originare da un medesimo sinistro. Il Modulo 29B invece effettua una rilevazione per sinistri.</p> <p>La tabella di cui all'allegato 7 del Regolamento fornisce elementi per raccordare le voci rilevate con il Prospetto 4 e le modalità di compilazione dei moduli di bilancio. Vi sono casi in cui non esiste una corrispondenza piena tra gli importi pagati o relativi allo scarico di riserva delle due rilevazioni. Ciò comporta che la registrazione deve essere coerente con le finalità delle specifiche rilevazioni.</p> <p>Si precisa che la chiusura di una delle cause afferenti un sinistro comporta l'aggiornamento della riserva.</p> <p>La casistica riportata con riferimento alle cause chiuse con sentenza favorevole alla compagnia del Prospetto n. 4 è stata aggiornata, rispetto al testo in pubblica consultazione, per tener conto dei casi in cui la sentenza di primo grado è favorevole alla compagnia ma la stessa deve provvedere ad un esborso monetario (nel Modulo 29B verranno quindi movimentate le voci "J" per il pagamento e le voci "R1" per la riserva caduta per sinistri pagati nell'esercizio a titolo definitivo e "R2" per quella a titolo parziale nonché la voce "R3" per la riserva caduta per sinistri eliminati nell'esercizio perché senza seguito).</p> <p>La sentenza di primo grado favorevole alla compagnia comporta nel Prospetto 4:</p> <p>- l'eliminazione dei dati della causa nelle colonne delle cause</p>

N.	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>nell'esempio qui sotto:</p> <p>Esempio B: sinistro con una sola controparte e con sentenza favorevole alla Compagnia nel primo grado di giudizio definitiva nell'esercizio. Il prospetto di raccordo indica la compilazione delle specifiche colonne 14 (num) e 15 (imp) del Prospetto 4 e la relativa corrispondenza nel Modulo 29B: per i sinistri delle generazioni N-1 e precedenti: colonna R3 (riserva caduta per sinistri eliminati nell'esercizio perché senza seguito) rigo "Totale precedenti", del Modulo 29B.</p> <p>La casistica riportata dallo schema di raccordo si riferisce unicamente alla possibilità che vi sia uno scarico integrale per Senza Seguito del sinistro nel Mod 29 B quale conseguenza della causa vinta o su cui vi è stata rinuncia agli atti. Vi sono però altre situazioni possibili, in particolare in corrispondenza di una causa vinta in primo grado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la sentenza di primo grado è favorevole e comporta comunque un esborso da parte della Compagnia (il giudizio verteva quindi sulla diversa valutazione dell'importo del sinistro tra le parti); nel Modulo 29B verranno quindi movimentate le voci "J" per il pagamento e la voce "R1" per la riserva caduta 2. la sentenza di primo grado è favorevole e la Compagnia deve però sostenere l'onere delle spese riferite al proprio legale fiduciario (esempio per spese compensate); ricorre nel modulo di nuovo la casistica di cui al caso 1 3. la sentenza di primo grado è favorevole alla Compagnia ma l'opponente ricorre al secondo grado di giudizio (Appello); posto il perdurare della causa non viene smontato a senza seguito il sinistro (colonna R3 del Modulo 29B) ma permane a riserva (R14). 	<p>chiuse a riserva alla fine dell'esercizio;</p> <p>- l'aggiornamento dei dati relativi ai sinistri alla fine dell'esercizio quando l'opponente ricorre al secondo grado di giudizio.</p> <p>Per le cause per le quali è stanziata una riserva nel corso dell'esercizio poi caduta, l'importo da riportare nel Prospetto 4 si riferisce all'ultimo importo stanziato a riserva prima della chiusura della causa.</p>

N.	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>In generale vi sono quindi delle casistiche differenziate, per cui vi possono essere pagamenti e scarichi riserve su colonne del Modulo 29B diverse rispetto a quelle di raccordo indicate nello specifico prospetto.</p> <p>C. In alcune casistiche viene richiesta la rappresentazione, per il solo Esercizio Corrente (rigo N del prospetto 4), dell'importo della riserva stanziata nel corso dell'esercizio e poi caduta, del Modulo 29B. Tale importo non trova però corrispondenza nel Modulo 29B: l'interpretazione del Gruppo è che debba essere eventualmente indicato il primo preventivo apposto per il sinistro. Si sottopone all'Istituto di Vigilanza tale interpretazione, per ricevere eventuale conferma.</p>	